



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

Alla Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali
Regione Emilia-Romagna
Bologna

Oggetto: Richiesta chiarimenti in ordine ai passaggi per la certificazione ex lege 104/92 ad uso scolastico.

Giungono a questo Ufficio alcune richieste di chiarimenti dalle scuole relativamente alle varie fasi del percorso di accertamento della disabilità, per quanto di pertinenza della scuola stessa, in particolare per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno.

La Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1/2010 stabilisce che "qualunque diritto collegato alla patologia disabilitante del minore può essere fruito solo in presenza della certificazione del riconoscimento della disabilità, rilasciata dalla Commissione di Accertamento ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge Regionale 4/08".

La Delibera citata, inoltre, precisa – per quanto concerne il certificato per l'integrazione scolastica, che esso sia valido per tutto il corso di studi, secondo l'indicazione di rivedibilità formulata dalla Commissione di Accertamento.

Pertanto appare chiaro che per il riconoscimento dei diritti previsti in ambito scolastico dalla legge 104/92 occorre che le scuole ricevano dalle famiglie questa certificazione, unitamente alla diagnosi e al Profilo funzionale redatti dalla Unità di Neuropsichiatria Infantile competente.

La situazione diviene però difficoltosa quando su questo percorso si è innestato il successivo passaggio all'INPS per il riconoscimento dell'invalidità (Circolare INPS 28 dicembre 2009 n.131).

Si sono infatti date situazioni in cui un certificato per l'integrazione scolastica confermato in sede di Commissione di Accertamento (per cui la scuola ha assegnato ore di sostegno) non sia poi stato completato dal riconoscimento di invalidità civile dell'INPS.

Vengono inoltre segnalate alcune situazioni, soprattutto nella provincia di Ferrara, in cui nel certificato per l'integrazione scolastica non viene compilata l'informazione riguardo la rivedibilità (che dovrebbe essere formulata dalla Commissione di Accertamento), dando motivazione di ciò in quanto la rivedibilità sarebbe indicata dal documento INPS, che però finora la scuola non ha chiesto alle famiglie.

Dirigente: Stefano Versari

1

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

Si chiede pertanto a codesta Direzione Generale di voler precisare:

- 1) se il Certificato per l'integrazione scolastica rilasciato dalla Commissione di accertamento e dalla Diagnosi Funzionale predisposta dall'Unità di Neuropsichiatria Infantile competente costituiscono la base necessaria e sufficiente affinché vengano riconosciuti di diritti scolastici previsti dalla Legge 104/92 oppure se il percorso deve considerarsi perfezionato soltanto in presenza del certificato di invalidità civile rilasciato dall'INPS
- 2) in caso il Certificato per l'integrazione scolastica rilasciato dalla Commissione di accertamento (unitamente alla diagnosi funzionale) costituisca il documento necessario e sufficiente per la scuola, allora esso deve essere completato nella sua compilazione, senza rimandare ad altri documenti che la scuola non avrebbe titolo ad acquisire
- 3) se invece il percorso dovesse considerarsi perfezionato soltanto con il certificato di invalidità civile rilasciato da INPS, di ciò le famiglie dovrebbero essere avvertite al momento del rilascio, intendendosi anche che in mancanza del certificato INPS anche l'assegnazione dell'insegnante di sostegno dovrebbe essere ritirata.

Poiché l'assegnazione degli insegnanti di sostegno e il riconoscimento dei diritti connessi alla Legge 104/92 comportano per questa Amministrazione (e per gli Enti Locali) un consistente impegno di risorse pubbliche, si chiede a codesta Direzione Generale una definizione dei quesiti sopra indicati, affinché questo Ufficio possa emanare disposizioni valide e univoche su tutto il territorio regionale.

Si precisa infine che l'argomento è stato affrontato in sede di Comitato Paritetico, nella qual sede, di comune accordo, i componenti hanno valutato opportuna e necessaria la presente richiesta.

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari



Dirigente: Stefano Versari

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it

2